

COMUNE DI PRAY

Provincia di Biella

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMM. 816-847,
DELL'ARTICOLO 1, DELLA L. 27/12/2019, N. 160 E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
(IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI)**

PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2028

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della L. 27/12/2019, n. 160 per la sola parte relativa le esposizioni pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti).

Qualora nel corso della contratto, o prima dell'effettivo avvio della gestione, fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altra/altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzioni di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione, le parti potranno concordare una rimodulazione dei corrispettivi in modo da ripristinare il precedente sinallagma contrattuale, tenuto conto anche dei maggiori o minori oneri per la gestione.

La gestione dovrà essere svolta in conformità al capo I del Decreto Legislativo 507/1993, al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, al R.D. 14.04.1910, n. 639, alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano e del regolamento del Canone Patrimoniale commi 816-847, dell'articolo 1, della L. 27/12/2019, n. 160.

La gestione del servizio è unica ed è affidata in esclusiva al Concessionario, al quale vengono trasferite tutte le potestà e le pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Concessionario, pertanto, è legittimato ad emettere gli atti ed attivare le procedure, comprese quelle cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che la vigente normativa attribuisce al Comune. Esso subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi ed i poteri relativi al servizio, provvede al servizio stesso a propria cura ed assume a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

Ai fini dell'applicazione delle due nuove entrate patrimoniali, il Comune, contando alla data del 31 dicembre 2020 una popolazione residente di n. 7.448 abitanti, rientra nella classe dei Comuni fino a 10.000 abitanti ai sensi dell'art. 1, c. 826-827 e 841-842, della L. n. 160/2019, e nella classe dei Comuni fino a 20.000 abitanti ai sensi dell'art. 1, c. 831, della L. n. 160/2019.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione avrà durata a decorrere dal 01/01/2024 fino al 31/12/2028.

Alla data di scadenza del periodo di cui al comma precedente il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di ripetere il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo di anni 2 (due) previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario resta titolare e responsabile:

- a) della riscossione, fino al totale recupero, dei piani di rateizzazione concessi in corso di concessione;

- b) b) della riscossione coattiva affidata in corso di concessione, fino al totale esaurimento procedure.

Per le somme incassate ai sensi delle due precedenti lettere si applicano gli stessi patti medesime condizioni di cui al presente Capitolato.

Art. 3 – Corrispettivi e rendicontazioni

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso pari a 7.500,00 € (settemilacinquecento/00 euro). I versamenti a favore del Comune dovranno essere effettuati alla Tesoreria comunale in rate trimestrali uguali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà oggetto di revisione alcuna, salvo il caso nel quale intervengano espresse modificazioni tariffarie, legislative o regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, comportanti una variazione, in aumento od in diminuzione, pari o superiore al 10% (dieci per cento) del gettito medio annuo del triennio 2018/2021. In tale caso il valore economico deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

Qualora nel corso della concessione siano emanate nuove disposizioni legislative o regolamentari dirette a trasformare e/o modificare, in tutto od in parte, le entrate oggetto di affidamento in altre tipologie di entrata, tali da mantenere comunque inalterato l'equilibrio economico della concessione, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti alla gestione delle nuove entrate, fatta salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dei tributi oggetto della concessione, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, si applica quanto previsto dal comma 802 e successivi della Legge 160/2019.

Art. 4 - Cauzione

A garanzia del versamento del canone contrattuale, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente bando e del capitolato speciale, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di durata della concessione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva deve essere conforme allo schema di contratto tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018. Non saranno ammesse polizze difformi.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito ove i contribuenti possano effettuare gli adempimenti relativi alle pubbliche affissioni.

Il Concessionario organizza a propria discrezione la gestione del servizio ed esegue le pertinenti prestazioni con efficacia, efficienza, esattezza e puntualità, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, di quelle contenute negli specifici Regolamenti comunali di riferimento e nel presente Capitolato e di ogni altro impegno assunto con il Comune.

Art. 6 - Nomina funzionario responsabile

Il concessionario designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il Concessionario designa altresì un funzionario responsabile della riscossione ai sensi dell'art. 1, c. 793, della L. n. 160/2019.

La designazione dei funzionari responsabili di cui al comma 1 avrà durata fino al termine del servizio affidato, prolungandosi anche dopo la scadenza della concessione limitatamente alle sole attività rimaste in carico al Concessionario.

Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui ai punti che precedono, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Art. 7- Gestione del servizio e obblighi del concessionario

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

Il concessionario si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, oltre al rispetto della normativa e dei regolamenti, ai seguenti principi generali:

- a) uguaglianza, imparzialità, sicurezza e trasparenza;

- b) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- c) continuità: i servizi oggetto del presente contratto di concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e, salvo cause di forza maggiore, per nessuna ragione potranno essere interrotti, abbandonati o sospesi. Il servizio minimo che comunque dovrà essere assicurato è quello relativo all'affissione dei manifesti mortuari.

I servizi dovranno essere gestiti come segue:

Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della L. 27/12/2019, n. 160

La riscossione sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

- ✓ a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato modulo di pagamento precompilato (ccp od altro), dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;
- ✓ a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate e/o abusive.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza almeno biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

- il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dalla legge;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;

- per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione;
- il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi di legge;
- le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento comunale;
- le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento;
- in sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti;
- per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni (concessioni), riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni espressamente previste dal regolamento comunale del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847, dell'articolo 1, della L. 27/12/2019, n. 160

Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti.

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dal regolamento.

Art. 8 - Personale

Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 9 - Rescissione del contratto di concessione

Prima del termine naturale della concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- interrompa il servizio senza giusta causa;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali per almeno due volte consecutive previa diffida scritta da parte del Comune. commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito.

Art. 10 - Penalità

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o fondati reclami dell'utenza, al Concessionario verranno inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
2. Per il ritardo nel riversamento delle somme eventualmente incassate è applicata l'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente maggiorato di tre punti, oltre alla sanzione del 20% dell'importo non versato o versato in ritardo. A ciò è aggiunta una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dall'Amministrazione nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. L'ammontare della penalità deve essere versato entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.
5. L'applicazione della penale non preclude all'amministrazione Comunale la possibilità di attivare ogni altra forma di tutela.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi e il responsabile della polizia municipale, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta

gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

Art. 12 - Impianti per le Pubbliche affissioni

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di affidamento del servizio, prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc) attualmente esistenti assumendo l'onere della manutenzione ordinaria.

Art. 13 - Richieste di affissione

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede agli adempimenti conseguenti. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Art. 14 - Affissioni, impianti pubblicitari abusivi

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente.

Relativamente alle affissioni, trascorsi 5 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi.

Art. 15 - Contabilità, stampati e bollettari

Per la gestione contabile il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni compatibili di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Art. 16 - Tariffe

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta in cake alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Comune oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e postali, anticipati dal concessionario e che saranno integralmente rimborsati dal comune, e che potranno essere addebitati al contribuente quali, ad esempio, le spese postali dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

In caso di interventi modificativi (ad es.: livelli tariffari, esenzioni, riduzioni, adempimenti ecc.), le condizioni contrattuali saranno rivedute in amichevole accordo, al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 17 – Rettifiche e accertamenti d'ufficio

Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dal comma 161 della Legge 296/2006 e smi e dai regolamenti in materia.

Art. 18 – Obblighi ed oneri a carico del comune

Il comune si impegna a:

- a) Mettere a disposizione dell'affidatario, nel rispetto della normativa sulla privacy, tutte le banche dati occorrenti per la gestione dei servizi in concessione, comprese quelle del concessionario uscente, e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità, come catasto edilizio, anagrafe dei cittadini, anagrafe tributaria, dichiarazioni, variazioni, ruoli esattoriali, regolamenti comunali, deliberazioni tariffarie e di qualsiasi atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento del servizio;
- b) Trasmettere immediatamente al concessionario ogni tipo di documentazione emessa o richiesta dal Concessionario (autorizzazioni, concessioni, contratti ecc.) relative ai servizi oggetto di concessione;
- c) Favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma concordata con la società concessionaria, non esclusa l'informazione ai cittadini della concessione in corso per agevolarne lo svolgimento.
- d) Interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione delle entrate;
- e) Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti;
- f) Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi, le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.
- g) Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

- h) comunicare, anche in caso di sostituzione, il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente Capitolato;
- i) Ferma restando la validità delle convenzioni e dei contratti in essere, il Comune si impegna a non sottoscrivere, a partire dalla data di stipulazione del contratto e per tutto il periodo di durata della concessione, alcuna altra convenzione o contratto che possa contrastare con l'esclusività del servizio affidato.

Art. 19 - Prestazioni aggiuntive

Il Comune potrà richiedere al Concessionario di svolgere prestazioni aggiuntive, complementari od analoghe a quelle previste dal presente Capitolato, nonché quant'altro riterrà opportuno per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate comunali, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali.

Art. 20 - Subappalto

Per i servizi in subappalto la società aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Non rientrano nel subappalto le attività relative alla stampa ed invio degli atti ai contribuenti, dell'attività di recapito locale, della materiale affissione.

Art. 21 - Contenzioso

Il Concessionario subentra al Comune anche processualmente nella gestione del servizio la cui competenza giurisdizionale è attribuita al giudice ordinario.

Art. 22 - Spese Contrattuali

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, è tenuto a:

- Comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- Presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- Stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria.

Art. 23 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di Biella.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 – Garanzia del trattamento dei dati personali e riservatezza

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Concessionario nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali e si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a suo carico, anche vigilando sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.

La designazione di Responsabile del trattamento avrà durata fino al termine del servizio affidato, prolungandosi anche dopo la scadenza della concessione limitatamente alle sole attività rimaste in carico al Concessionario.

L'utilizzo dei dati personali è finalizzato unicamente agli adempimenti relativi alla gestione del servizio. È fatto divieto al Concessionario ed al personale da esso impiegato di utilizzare i dati e le informazioni assunte nell'esecuzione del servizio per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

Art. 25 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, la concessione è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, dalla normativa generale in materia di esternalizzazione di servizi pubblici, dalle disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano le entrate in oggetto e da ogni altra normativa in essere in quanto compatibile.

Il Concessionario, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare tutte le norme relative al servizio che fossero emanate dalle competenti Autorità od entrassero in vigore in fase di esecuzione della concessione, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che fossero emanate per iscritto dal Comune.